

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 26

Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale e della salute dei cittadini.

(BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)

(Legge dichiarata costituzionalmente illegittima. Sentenza n. 62 del 2005)

(Legge abrogata dall'allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28)

Art. 1
Dichiarazione

La Regione Calabria, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze in materia di urbanistica ed ambiente, nonché delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale della Calabria denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale.

Art. 2
Conferenza per la sicurezza

1. La Regione Calabria, d'intesa con i Presidenti dei Consigli Regionali di Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia, promuove la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione del Sud tesa a rilanciare la denuclearizzazione di territori vocati all'agricoltura e al turismo individuando forme di collaborazione solidaristica tra le popolazioni interessate.

Art. 3
Collegio referente

1. E' nominato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Collegio Referente avente il compito di verificare e monitorare ogni eventuale presenza nella Regione di materiali radioattivi di provenienza esterna.

2. Il Collegio Referente è composto da 10 consiglieri regionali (cinque di maggioranza e cinque di minoranza) oltre al Presidente eletto dal Consiglio Regionale.

3. Successivamente, il Presidente della Regione, su parere vincolante del Consiglio regionale sugli esiti dell'inchiesta, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, esprime la definitiva posizione della Regione sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari o di loro residui.

4. Il Consiglio Regionale promuove l'adozione di apposite norme che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione del proprio territorio.

Il Collegio Referente dura in carica dodici mesi dall'insediamento e può essere prorogato dal Consiglio Regionale.

Art. 4
Misure urgenti di vigilanza e controllo

1. La Regione impegna le proprie, strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, alla cura della rilevazione di eventuale presenze di materiali nucleari nel territorio e adotta le misure di prevenzione necessarie per impedire ogni contiguità con le popolazioni e le strutture civili insediate prevenendo l'immissione di nuove consistenze dei medesimi materiali.

Art .5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.